

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo
Oberlandesgericht Celle (Germania) il 15 ottobre 2010 —
Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz**

(Causa C-491/10)

(2010/C 346/57)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Celle

Parti

Ricorrente: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Convenuto: Simone Pelz

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, sulla base di un'interpretazione dell'art. 42 del regolamento Bruxelles II bis ⁽¹⁾ conforme alla Carta dei diritti fondamentali, nel caso in cui si debba dare esecuzione alla decisione di uno Stato membro di origine viziata da gravi violazioni dei diritti fondamentali, il giudice dello Stato membro dell'esecuzione disponga eccezionalmente di propri poteri di esame;
- 2) Se il giudice dello Stato membro dell'esecuzione sia obbligato a dare esecuzione ad un certificato rilasciato dal giudice dello Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 42 regolamento Bruxelles II bis, benché tale certificato, sulla base degli atti di causa, risulti manifestamente inesatto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio
del Giudice di Pace di Venafro (Italia) il 15 ottobre 2010 —
Procedimento penale a carico di Aldo Patriciello**

(Causa C-496/10)

(2010/C 346/58)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Ufficio del Giudice di Pace di Venafro

Parti nella causa principale

Aldo Patriciello

Questione pregiudiziale

Se il fatto di reato astrattamente ascritto all'europarlamentare Patriciello Aldo (descritto in accusa e già oggetto di decisione

di difesa dell'immunità resa dal Parlamento Europeo in data 5 Maggio del 2009), qualificato come ingiuria ex art. 594 c.p., costituisca o meno una opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 9 del Protocollo.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla
Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna
(Italia) il 19 ottobre 2010 — Ufficio IVA di Piacenza/
Belvedere Costruzioni Srl**

(Causa C-500/10)

(2010/C 346/59)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ufficio IVA di Piacenza

Convenuta: Belvedere Costruzioni Srl

Questione pregiudiziale

Se l'art. 10 del Trattato CE, ora art. 4 del Trattato dell'Unione europea, e gli artt. 2 e 22 della sesta Direttiva del Consiglio 17.5.1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, ostino ad una normativa dello Stato italiano, contenuta nel comma 2 bis dell'art. 3 d.L. 25.3.2010 n. 40, convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, che preclude al Giudice tributario di pronunciarsi sull'esistenza della pretesa tributaria tempestivamente azionata dall'Amministrazione con ricorso in impugnazione di decisione sfavorevole e così sostanzialmente dispone la totale rinuncia al credito IVA controverso, quando questo sia stato ritenuto insussistente in due gradi di giudizio, senza alcun pagamento neppure in misura ridotta del credito controverso da parte del contribuente che beneficia della rinuncia.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) il 19
ottobre 2010 — Procedimento penale a carico di Raffaele
Russo**

(Causa C-501/10)

(2010/C 346/60)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parti nella causa principale

Raffaele Russo